

Ricorso proposto il 4 ottobre 2022 — SB / SEAE**(Causa T-621/22)**

(2022/C 441/40)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* SB (rappresentanti: L. Burguin, T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)*Convenuto:* Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che il SEAE è responsabile;
- condannare il SEAE a pagare la somma di 80 000 euro per i danni morali e di 720 000 euro per i danni materiali;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso contro le due decisioni del 10 novembre 2021 che respingono le candidature della ricorrente ai posti di capo delegazione dell'Unione europea, da un lato, a *[riservato]* ⁽¹⁾ e, dall'altro, in *[riservato]*, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento.
4. Quarto motivo, vertente sull'abuso di potere.

⁽¹⁾ Dati riservati omissi,

Ricorso proposto il 6 ottobre 2022 — Van Oosterwijck / Commissione**(Causa T-622/22)**

(2022/C 441/41)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Viviane Van Oosterwijck (Kontich, Belgio) (rappresentante: F. Moyse, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 7 luglio 2022 e, per quanto necessario, la decisione del 15 dicembre 2021, con le quali la Commissione ha rifiutato di concedere una pensione di reversibilità alla ricorrente;

-
- di conseguenza, riconoscere il diritto della ricorrente a una pensione di reversibilità ai sensi degli articoli 19 e 20 dell'allegato VIII dello Statuto;
 - in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico vertente sull'illegittimità dell'articolo 20 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») per violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione sulla base della durata della sua relazione con il marito. La ricorrente sostiene, in particolare, che la differenziazione riscontrabile nel caso di specie, ossia il fatto che il requisito della durata minima del matrimonio nelle situazioni contemplate dal citato articolo 20 sia molto più elevato di quello previsto per le situazioni contemplate dall'articolo 19 dell'allegato VIII dello Statuto, sebbene tutte queste situazioni siano comparabili, dovrebbe essere considerato arbitrario o manifestamente inadeguato alla luce dell'obiettivo perseguito dal legislatore, che è comune a queste due disposizioni.
